



PROVINCIA DI COSENZA

ORDINANZA N° 1 DEL 01/07/2022

OGGETTO: Ordinanza Contingibile ed Urgente per la prosecuzione dei conferimenti dei rifiuti presso gli impianti a servizio dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Cosenza.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI COSENZA

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO, in particolare, l'art.32 della Carta Costituzionale "*La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività,*";

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e ii.;

VISTA la vigente normativa in materia di rifiuti e, in particolare, il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm. e ii. recante "*Norme in materia ambientale*" e nello specifico per quanto d'interesse:

l'art. 177 attinente alla gestione dei rifiuti che al comma 1 prevede l'adozione di misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, e al comma 2 dichiara l'attività di pubblico interesse;

l'art. 178 D. Lgs.vo 152/06 ss.mm. e ii., ove si chiarisce che "*la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica*";

l'art. 182-bis che in relazione ai principi di autosufficienza e prossimità al comma 1 stabilisce: "*Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:*

- a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;
- b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
- c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica;

il comma 1 dell'art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che prevede: "*Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'ente di governo dell'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi*";



PROVINCIA DI COSENZA

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*” e ss.mm. e ii.;

VISTO il Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221 che ha prorogato, fino al 31 marzo 2022, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0022276 del 30/03/2020 recante “*Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’Emergenza COVID 19 – indicazioni*”;

VISTA la Legge Regionale n. 14/2014 rubricata “*Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria*” e ss.mm. e ii.;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 381 del 13/10/2015 recante “*Attuazione della L. R. n. 14/2014: delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) e delle Aree di Raccolta Ottimali (ARO); approvazione schema di convenzione e schema di regolamento per costituzione e funzionamento delle Comunità d’ambito*”;

VISTO il Piano Regionale di Gestione Rifiuti approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 156/2016 e modificato con la Deliberazione del Consiglio n. 474 del 10 dicembre 2019;

CONSIDERATO:

CHE ai Comuni spetta l’esercizio della funzione fondamentale assegnata dall’art. 19 comma 1 lettera f) del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 relativa a “*l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi*”;

CHE la legge regionale n. 14 dell’11 agosto 2014 stabilisce la dimensione territoriale per l’organizzazione del servizio pubblico essenziale di gestione dei rifiuti urbani, ossia gli Ambiti Territoriali Ottimali, coincidenti con il territorio delle province calabresi, e istituisce l’ente di governo di cui all’articolo 3-bis del D.L. 138/2011, convertito dalla Legge 148/2011 denominato “Comunità d’Ambito”, costituito dall’associazione dei Comuni ricadenti in ciascun ambito, ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000;

CHE l’ente di governo dell’ATO svolge i compiti elencati nell’art. 4 comma 9 L.R. 14/2014 finalizzati all’organizzazione ed erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani secondo un principio di efficacia, efficienza ed economicità, realizzando, attraverso la predisposizione e l’attuazione dei piani d’ambito, gli obiettivi di raccolta differenziata e l’autosufficienza impiantistica a livello di ambito, attraverso la realizzazione degli interventi previsti nel piano regionale di gestione dei rifiuti;

CHE dal 1° gennaio 2019, cessata la competenza transitoria della Regione Calabria sulla base della disciplina di cui alla legge regionale n. 18 del 12 aprile 2013, i Comuni riuniti nelle rispettive Comunità d’Ambito sono subentrati nella titolarità della funzione sull’intero ciclo di gestione dei rifiuti urbani;

VISTA la Legge regionale n. 10 del 20 aprile 2021 rubricata “Organizzazione dei servizi pubblici locali dell’ambiente e, in particolare, l’art. 19 recante *Disposizioni finali*;

PRESO ATTO che, nel suddetto contesto, la Regione Calabria, con la Legge regionale 20 aprile 2022, n. 10 (*Organizzazione dei servizi pubblici locali dell’ambiente*, pubblicata sul BURC n. 53 del 20 aprile 2022) ha disciplinato in maniera unitaria l’organizzazione dei servizi pubblici locali ambientali, istituendo l’*Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria*, per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani (funzione quest’ultima, che sarà attuata entro sei mesi dalla nomina del Commissario Straordinario di cui all’art. 17 della stessa L.R. n. 10/2022), già esercitate, rispettivamente, dall’Autorità Idrica della Calabria (AIC), di cui alla Legge Regionale 18 maggio 2017, n. 18 (*Disposizioni per l’organizzazione del servizio idrico integrato*), e dalla Comunità d’ambito territoriale ottimale, di cui alla Legge Regionale 11 agosto 2014, n. 14 (*Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria*);

TENUTO CONTO:

CHE l’ATO Rifiuti Cosenza, con nota Prot. Gen. 22 del 20/06/2022, assunta in atti d’ufficio prot. n. 20581 del 27/06/2022, ha rappresentato una situazione di eccezionalità ed urgenza, che potrebbe pregiudicare la corretta gestione dei rifiuti urbani per i Comuni dell’ATO CS, atteso che nella configurazione attuale la Regione Calabria registra la mancanza di siti di smaltimento dei rifiuti prodotti dagli impianti di trattamento pubblici e



PROVINCIA DI COSENZA

privati al servizio del circuito pubblico, tant'è che per sopperire a tale criticità, la stessa Regione, in deroga alle disposizioni della L.R n.14/2014, è più volte intervenuta per la gestione dei rifiuti emanando provvedimenti urgenti *extra-ordinem*, anche in concomitanza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CHE l'ATO medesimo, dato atto che il Commissario Straordinario della nuova Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria (ARRICal) ha in corso la ricognizione dei siti di discarica ove conferire gli scarti prodotti dalle attività di trattamento dei rifiuti in ambito regionale, finalizzata all'individuazione di soluzioni che possano garantire spazi sufficienti a soddisfare i fabbisogni dei Comuni calabresi, per far fronte alla cogente predetta condizione di eccezionalità e urgenza e stante l'imminenza della stagione estiva, ha richiesto adeguato provvedimento autorizzativo per la messa in riserva temporanea di siti di stoccaggio degli scarti EER 19.12.12 e 19.12.10 presso gli impianti pubblici o privati ad uso pubblico in ambito provinciale, nelle more dell'ottenimento dell'autorizzazione secondo le previsioni di legge, consentendo l'allestimento e messa in esercizio degli stessi, nel rispetto della normativa tecnica, ambientale e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

CHE il predetto ATO CS ha, con la stessa nota Prot. Gen. 22 del 20/06/2022, richiesto l'emissione di un'apposita ordinanza con la quale, nelle more dell'acquisizione dei titoli abilitativi necessari e del perfezionamento delle procedure amministrative, venisse disposto

- a) la prosecuzione dei conferimenti presso le buche I e IV della discarica sita in località "La Silva" del Comune di Cassano allo Jonio, mediante la realizzazione immediata delle opere civili strettamente necessarie a consentire l'utilizzo della buca IV, sempre nell'ambito delle volumetrie assentite, in maniera da garantire il conferimento degli scarti senza soluzione di continuità;
- b) l'allestimento e messa in esercizio da parte dei gestori degli impianti a servizio dell'ATO CS, nel rispetto della normativa tecnica, ambientale e della sicurezza sui luoghi di lavoro, di siti di stoccaggio per la messa in riserva temporanea degli scarti EER 19.12.12 e 19.12.10;
- c) la possibilità per gli impianti pubblici e privati di interesse pubblico di trattamento dei Rifiuti Urbani Residuali, autorizzati con AIA e tecnicamente idonei, di aumentare, per il periodo 01 luglio - 30 settembre, la loro capacità di trattamento e/o ricezione di una percentuale fino al 50% del valore autorizzato, con diminuzione dei tempi di maturazione della FOS e con produzione di rifiuto avente codice EER 19.05.01 e 19.05.03, consentendo anche lo stoccaggio in aree sempre individuate nel perimetro dell'AIA, di balle pressolegate per lo scarto codice EER 19.12.12 da avviare successivamente a conferimento in aree di discariche e/o stoccaggi individuati dall'autorità competente;
- d) la possibilità per gli impianti pubblici e privati di interesse pubblico di trattamento della Frazione Organica della Raccolta Differenziata e del Verde, in deroga alle autorizzazioni ambientali possedute, tecnicamente idonei ed in presenza di tutti i presidi ambientali atti a soddisfare il surplus di trattamento onde evitare possibili ripercussioni sulla salute umana e sull'ambiente, di aumentare, per il periodo 01 luglio - 31 dicembre, fino al 50% in più la capacità nominale di trattamento, rispetto a quella autorizzata, garantendo comunque la produzione di ammendante compostato ai sensi del Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75.

Evidenziando che *"Solo attraverso la disposizione delle predette misure straordinarie potrà essere scongiurata la sospensione delle attività di gestione degli impianti a servizio dell'ambito provinciale evitando ripercussioni insostenibili sul sistema di gestione dei RRSSU e, soprattutto, sulla salute dei cittadini"*;

RITENUTO

CHE nella attuale fase transitoria di riorganizzazione operativa, di cui alla LR n.10/2022, è assolutamente necessario garantire la prosecuzione del servizio di gestione dei rifiuti dell'ATO Cosenza con la continuità del trattamento dei rifiuti rientrante tra i "servizi pubblici essenziali";

CHE è imprescindibile ed improcrastinabile salvaguardare l'efficienza del sistema impiantistico dell'ATO Cosenza, nonché il soddisfacimento delle esigenze di trattamento dei rifiuti nel territorio provinciale, al fine di scongiurare situazioni di irreparabile criticità igienico-sanitaria ed ambientale, derivanti dal deposito indiscriminato di rifiuti sul territorio, con gravi ripercussioni anche in termini di tensioni sociali e pregiudizio per la salute della collettività;

TENUTO CONTO, altresì, CHE l'imminente stagione estiva, anche per la presenza dei flussi turistici in incremento rispetto alle passate annualità, potrà verosimilmente determinare un aumento della produzione dei rifiuti urbani con un fabbisogno maggiore di volumi di smaltimento;



PROVINCIA DI COSENZA

RILEVATI:

- il probabile verificarsi di un pericolo irreparabile ed imminente per la salute pubblica - derivante dalla insufficienza di siti di destinazione finale degli scarti di lavorazione con possibile fermo della attività di raccolta e conseguente abbandono dei rifiuti nelle vie cittadine - non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento o in ogni caso non conciliabili con le tempistiche ordinariamente previste;
- la provvisorietà e la temporaneità del provvedimento, avendo la presente ordinanza efficacia nei limiti temporali espressamente indicati nella parte dispositiva della stessa;
- la proporzionalità del provvedimento, redendosi la presente ordinanza necessaria per fronteggiare situazioni a tutela di un bene costituzionalmente garantito ed espressamente tutelato all'art.32 della Carta Costituzionale;
- l'urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della salute pubblica;

TENUTO CONTO:

CHE l'emergenza epidemiologica Statale da COVID-19, formalmente conclusasi il 31 marzo 2022, di fatto protrae, ancora oggi, i propri effetti nell'ambito regionale, acuendo le problematiche ed i ritardi nella gestione complessiva dei rifiuti, per come riportato nell'ultima OPGR n. 24 del 12 aprile 2021, oggetto di impugnativa;

CHE in merito al suddetto provvedimento, i Giudici Amministrativi (sentenza n. 2409/2021 del 30 dicembre 2021), pur riconoscendo che la reiterazione dei provvedimenti *extra ordinem* in materia di trattamento dei rifiuti è indice di una inadeguata programmazione gestionale, hanno tuttavia ritenuto di procrastinare gli effetti dell'ordinanza impugnata per la gestione della discarica in Lamezia Terme al 31 maggio u.s., al fine di evitare il rischio che, stante le criticità comunque presenti nel territorio regionale, si pregiudichi in via definitiva il già precario assetto regionale di gestione dei rifiuti, con irreversibili danni alla salute pubblica;

VALUTATO che, nell'attuale contesto operativo, al fine di evitare il rischio dell'interruzione del servizio essenziale di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 191 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm. e ii., è necessario aumentare lo stoccaggio degli impianti di trattamento dei rifiuti, consentendo una maggiore capacità di deposito temporaneo, di messa in riserva e di deposito preliminare, ex comma 1 lettera aa) dell'art. 183 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i, dei rifiuti codici EER 19.12.12 e 19.12.10 in siti idonei, nel rispetto delle norme ambientali e antincendio, assicurando i presidi ambientali e la sicurezza sui luoghi di lavoro;

VISTE le Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Calabria emanate in concomitanza con l'emergenza sanitaria COVID-19 per la gestione dei rifiuti urbani: n. 14 del 21 marzo 2020; n. 28 del 10 aprile 2020; n. 45 del 20 maggio 2020; n. 54 del 4 luglio 2020; n. 56 del 21 luglio 2020; n. 62 del 13 agosto 2020; n. 70 del 2 ottobre 2020; n. 91 del 30 novembre 2020; n. 99 del 30 dicembre 2020; n. 24 del 12 aprile 2021;

EVIDENZIATE, in particolare,

le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria n. 45 del 20 maggio 2020 e n.91 del 30 novembre 2020, per mezzo delle quali, in deroga agli artt. 19, 20, 21, 22, 24, 24 bis, 25, 26, 27, 27 bis, 28, 29, 29 bis, 29 ter, 29 quater, 29 quinquies, 29 sexies, 29 septies, 29 octies, 29 nonies, d. lgs. 152/06 ss.mm. e ii. e alla L.R. 39/12, Regolamento Regionale approvato con DGR n° 381 del 31/10/13 e Regolamento Regionale n° 3/2008, ove non espressamente abrogati, è stato disposto che:

«le Comunità d'Ambito di Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia e Crotona e la Città Metropolitana di Reggio Calabria sono autorizzate ad effettuare l'operazione di stoccaggio ex comma 1 lettera aa) dell'art. 183 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i dei rifiuti codici EER 19.12.12, 19.05.03 e 19.05.01 in siti idonei, da individuare entro i 15 giorni successivi alla emanazione della presente ordinanza; lo stoccaggio dovrà avvenire nel rispetto delle norme ambientali e antincendio, assicurando i presidi ambientali e la sicurezza sui luoghi di lavoro; entro i successivi 20 giorni, i soggetti sopra individuati, non autorizzati, presentano all'autorità competente la documentazione tecnica e amministrativa finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione prevista nel d.lgs. 152/2006»

l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 41 dell'11 giugno 2021 avente ad oggetto: "Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'art. 117, comma 1, del decreto legislativo 31



PROVINCIA DI COSENZA

marzo 1998, n. 112 e dell'art. 191 del D.Lvo n. 152/2006 - Disposizioni urgenti per la gestione dei rifiuti urbani di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Calabria", con la quale, tra l'altro, si ordina "Ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'art. 117, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 191, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

1. in deroga agli artt. agli artt. 19, 20, 21, 22, 24, 24 bis, 25, 26, 27, 27 bis, 28, 29, 29 bis, 29 ter, 29 quater, 29 quinquies, 29 sexies, 29 septies, 29 octies, 29 nonies, d. lgs. 152/06 ss.mm.ii. e alla l.r. 39/12, Regolamento Regionale approvato con DGR n° 381 del 31/10/13 e Regolamento Regionale n° 3/2008, ove non espressamente abrogati:

- a) l'Ambito Territoriale Ottimale Rifiuti di Cosenza, al raggiungimento della saturazione degli attuali conferimenti della IV buca della discarica in loc. La Silva del Comune di Cassano allo Ionio, è autorizzata in via d'urgenza e al massimo entro i 6 mesi successivi all'emanazione della presente ordinanza, all'esercizio, senza soluzione di continuità ed eseguendo le necessarie opere accessorie, dei volumi della I buca della discarica per circa 29.000 mc, finalizzato alla messa in sicurezza e chiusura definitiva del corpo di discarica per l'allineamento morfologico del profilo del sito della discarica, secondo la documentazione progettuale allegata all'istanza presenta il 09/06/2021 e acquisita al prot. SIAR n. 262020 del 09/06/2021; preliminarmente all'avvio dei conferimenti si dovrà adempiere a quanto prescritto dall'ARPACal nel parere acquisito al prot. 266664 del 11/06/2021;
- b) nelle more che il progetto di messa in sicurezza e chiusura definitiva della I buca, presentato all'autorità competente in materia ambientale, ottenga tutte le autorizzazioni necessarie, l'esercizio della discarica è autorizzato per i codici EER 19.12.12, 19.05.03 e 19.05.01 prodotti dal trattamento dei rifiuti urbani, e dovrà avvenire secondo le indicazioni tecniche e gestionali contenute nella documentazione allegata all'istanza depositata il 09/06/2021, secondo il piano di monitoraggio e controllo allegato nell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con DDG n. 7334/202021, eseguendo eventuali opere accessorie volte anche ad assicurare la corretta gestione della volumetria di abbando, nonché secondo quanto prescritto dall'ARPACal nel parere acquisito al prot. 266664 del 11/06/2021;
- c) raggiunto il piano quotato di progetto, ovvero la durata massima fissata, qualora non intervenga l'autorizzazione all'esercizio, la Comunità d'Ambito di Cosenza provvede alle operazioni di chiusura e post gestione previste dal D.lgs. 121/2020, presentando un apposito progetto all'autorità competente per i provvedimenti di competenza";

VISTA la richiesta dell'ATO Cosenza sopra citata;

DATO ATTO

CHE con nota prot. n. 21031 del 30/06/2022 è stato richiesto il parere ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii alla competente Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;

CHE l'ARPACAL, organo tecnico designato dalla legge in materia ambientale, con nota prot. n. 16883 del 30/06/2022, acquisito al prot. n. 21221 del 01/07/2022 e nota prot. n. 17072 del 01/07/2022 acquisita in pari data al prot. n. 21225, ha espresso parere favorevole con prescrizioni ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 152 e ss.mm. e ii.;

RITENUTO, inoltre, che la contingente situazione connessa al deficit impiantistico dell'ATO Cosenza rende necessario - in ossequio ai principi di precauzione, prevenzione, sussidiarietà, proporzionalità e cooperazione - l'adozione, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii., di una ordinanza contingibile e urgente avente efficacia per il periodo consentito dalla norma;

RIBADITO CHE:

- le deroghe normative di cui alla presente ordinanza, con le ulteriori iniziative in corso di esecuzione, ovvero in previsione di attuazione, appaiono imposte dall'eccezionale ed urgente necessità di scongiurare la compromissione della salute umana e dell'ambiente, precludendosi la possibilità di provvedere altrimenti;
- così operando, vengono mantenuti elevati livelli di tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente;
- le disposizioni di cui alla presente Ordinanza non costituiscono deroghe ai principi generali, di cui alla Parte I del d. lgs. 152/06 ss.mm. e ii.;



PROVINCIA DI COSENZA

RITENUTO necessario autorizzare quanto richiesto dall'ATO Cosenza;

DÀ ATTO

che gli effetti dell'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 41/2021 risultano sostanzialmente protratti senza soluzione di continuità;

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii., con decorrenza immediata e per i successivi mesi sei (6):

1. in deroga agli artt. agli artt. 19, 20, 21, 22, 24, 24 bis, 25, 26, 27, 27 bis, 28, 29, 29 bis, 29 ter, 29 quater, 29 quinquies, 29 sexies, 29 septies, 29 octies, 29 nonies, d. lgs. n. 152/06 ss.mm. e ii., ai gestori degli impianti pubblici o privati ad uso pubblico di trattamento e di smaltimento finale dei rifiuti e/o discarica, presenti sul territorio della Provincia di Cosenza, di effettuare all'occorrenza operazione di stoccaggio ex comma 1 lettera aa) dell'art. 183 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm. e ii. dei rifiuti codici EER 19.12.12 e 19.12.10 in siti idonei individuati nel perimetro dell'AIA, nel rispetto delle norme ambientali e antincendio, assicurando i presidi ambientali e la sicurezza sui luoghi di lavoro, nelle more della presentazione, entro i successivi 20 giorni, all'Autorità competente della documentazione tecnica e amministrativa finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione prevista nel D.Lgs 152/2006;
2. per l'impianto di discarica di località "La Silva" del Comune di Cassano allo Ionio, al fine di scongiurare la sospensione dei conferimenti per il raggiungimento del profilo altimetrico dell'abbanco rifiuti, la realizzazione immediata delle opere civili strettamente necessarie a consentire l'utilizzo della buca IV, sempre nell'ambito delle volumetrie assentite, in maniera da garantire il conferimento degli scarti senza soluzione di continuità nonché la prosecuzione dei conferimenti presso la buca I, nelle more dell'ottenimento dei necessari titoli autorizzativi;
3. per gli impianti pubblici e privati di interesse pubblico di trattamento dei Rifiuti Urbani Residuali, autorizzati con AIA e tecnicamente idonei, la possibilità di aumentare, per il periodo 01 luglio - 30 settembre, la loro capacità di trattamento e/o ricezione di una percentuale fino al 50% del valore autorizzato, con diminuzione dei tempi di maturazione della FOS e con produzione di rifiuto avente codice EER 19.05.01 e 19.05.03, consentendo anche lo stoccaggio in aree sempre individuate nel perimetro dell'AIA, di balle pressolegate per lo scarto codice EER 19.12.12 da avviare successivamente a conferimento in aree di discariche e/o stoccaggi individuati dall'autorità competente;
4. per gli impianti pubblici e privati di interesse pubblico di trattamento della Frazione Organica della Raccolta Differenziata e del Verde, in deroga alle autorizzazioni ambientali possedute, tecnicamente idonei ed in presenza di tutti i presidi ambientali atti a soddisfare il surplus di trattamento onde evitare possibili ripercussioni sulla salute umana e sull'ambiente, la possibilità di aumentare, per il periodo 01 luglio - 31 dicembre, fino al 50% in più la capacità nominale di trattamento, rispetto a quella autorizzata, garantendo comunque la produzione di ammendante compostato ai sensi del Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia notificata agli Enti e Organi di seguito indicati:

ATO Cosenza;

Consorzio Valle Crati;

Comune di Cosenza;

Prefettura di Cosenza;

ARPACal – Dipartimento Provinciale di Cosenza;

ASP di Cosenza;

Regione Calabria;

Commissario Straordinario individuato ex Legge Regionale n. 10/2022.



PROVINCIA DI COSENZA

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul sito istituzionale della Provincia di Cosenza.

La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

Il Presidente
Rosaria Succurro